DIRETTIVE

DIRETTIVA 95/56/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1995

che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 74/61/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che la direttiva 74/61/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata da una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della medesima direttiva particolare, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione della tecnica e, in particolare, del corrispondente regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, è attualmente opportuno adegnare i requisiti relativi ai dispositivi in questione, aggiungendo i requisiti relativi ai dispositivi di allarme e agli immobilizzatori;

considerando che il segnale acustico del dispositivo di allarme può essere emesso da segnalatori acustici, come prescritto dalla direttiva 70/388/CEE del Consiglio (4);

considerando che altri requisiti relativi in particolare ai sistemi di chiusura delle porte e dei compartimenti per bagaglio saranno aggiunti ulteriormente al fine di rinforzare maggiormente i mezzi di dissuasione contro un impiego non autorizzato dei veicoli; che le disposizioni della presente direttiva saranno inoltre riesaminate entro breve termine allo scopo di renderle più efficaci ed estenderle eventualmente ad altri veicoli; che la Commissione redigerà una relazione in proposito entro il mese di dicembre 1996, che sarà accompagnata, se del caso, da nuove proposte;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progressò tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli articoli della direttiva 74/61/CEE sono modificati come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 10. 8. 1970, pag. 12.